



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 20 febbraio 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 17 e 18 febbraio 2001 – Seconda giornata ritorno

Atalanta-Vicenza 1-1
Bari-Juventus 0-1
Milan-Bologna 3-3
Napoli-Internazionale 1-0
Parma-Brescia 3-0
Perugia-Lazio 0-1
Reggina-Fiorentina 1-1
Roma-Lecce 1-0
Udinese-Verona 2-1.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 19 e 20 febbraio 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 63

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 17 e 18 febbraio 2001 – Seconda giornata ritorno

Gara Soc. ATALANTA – Soc. VICENZA

Il Giudice Sportivo;

visti gli atti ufficiali di gara e specificatamente il rapporto di un assistente e del quarto ufficiale;

acquisita ex artt. 24 comma 3 e 25 comma 1 C.G.S. copia, per estratto, della relazione redatta dal collaboratore dell'Ufficio Indagini in merito ai fatti accaduti in occasione della gara sopra indicata;

rilevato che:

all'inizio della partita sostenitori della Società Vicenza facevano esplodere con fragore un petardo in prossimità della linea laterale del campo, nei pressi di un assistente, e lanciavano sul terreno di giuoco altri petardi, così determinando un ritardo di due minuti nell'inizio dell'incontro.

Al 41° del primo tempo sostenitori della società Vicenza lanciavano due petardi che esplodevano in un settore ove erano presenti sostenitori della squadra avversaria.

In tale frangente un Ispettore di Polizia addetto al Reparto Mobile, nel tentativo di allontanare uno di tali ordigni, riportava gravissime lesioni ad una mano con prognosi di 40 giorni s.c., mentre altri due poliziotti riportavano lesioni all'apparato uditivo per trauma da scoppio, con prognosi di 10 giorni s.c;

osserva:

i fatti avvenuti, con specifico riferimento all'esplosione di petardi al termine del primo tempo, presentano caratteri di assoluta, straordinaria gravità avuto riguardo alle gravissime conseguenze provocate in danno di tre appartenenti alle Forze dell'Ordine.

L'entità delle lesioni subite è indicativa, di per sé, senza necessità di ulteriori parole di commento, della criminosità del gesto compiuto da uno o più sostenitori della società Vicenza; uno degli agenti feriti ha riportato, per effetto dello scoppio del petardo, un pregiudizio permanente alla proprio integrità fisica, tale da costituire una menomazione insanabile, mentre altri due poliziotti hanno subito lesioni significative che, fortunatamente, sono state contenute in una prognosi di guarigione più favorevole.

La gravità del fatto violento, ascrivibile senza incertezze, sulla scorta delle risultanze ufficiali, a sostenitori della società Vicenza implica la responsabilità a titolo oggettivo della società medesima, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 6, comma 3 C.G.S., secondo il quale le società rispondono del comportamento dei propri sostenitori, anche quando ciò sia avvenuto in campo avverso.

Sanzione adeguata all'entità dei fatti è la squalifica del campo, apparendo di evidenza una sanzione di minor contenuto afflittivo del tutto sproporzionata rispetto al disvalore della condotta posta in essere ed al rilievo delle conseguenze che ne sono derivate.

In particolare, il fatto merita una pena più aspra rispetto al livello minimo di sanzione fissato dalla recente modifica dell'art. 6 ter C.G.S.: modifica che – proprio in quanto

ispirata ad un'esigenza di maggior rigore rispetto alla commissione di fatti violenti – ha voluto fissare la misura minima delle sanzioni, senza ovviamente pregiudicare la potestà del giudice di infliggere pene più severe quando la particolare entità del fatto illecito lo richieda.

Quanto alla determinazione della durata della squalifica, si deve tener conto di diversi profili.

Da un lato, il fatto meriterebbe una sanzione di durata superiore al minimo, appunto in considerazione degli effetti derivati dal gesto compiuto.

Dall'altro lato, trattandosi di valutare la vicenda sul terreno della sua attribuzione a titolo di responsabilità oggettiva, si deve doverosamente tener conto del fatto che l'episodio è avvenuto in occasione di una partita giocata in trasferta, relativamente alla quale, quindi, la società Vicenza non aveva un diretto ruolo ed onere organizzativo e quindi anche i suoi ambiti di controllo sulla condotta dei propri sostenitori erano assai più ridotti di quanto sarebbe stato se la squadra avesse giocato sul proprio terreno.

Pare, quindi, sanzione equa la squalifica del campo **per una giornata effettiva di gara**, alla luce di una valutazione comparativa dei due aspetti sopra menzionati.

Ritiene questo Giudice che nella fattispecie sussistano i **motivi di particolare rilievo** previsti dall'art. 12 comma 1 C.G.S. per stabilire l'immediata esecutività della squalifica del campo.

La straordinaria gravità delle conseguenze provocate dal gesto violento dei sostenitori della società Vicenza risulta, di per sé, incompatibile con un qualsivoglia differimento nell'esecutività della sanzione inflitta.

Già in occasione della prossima gara, infatti, potrebbero determinarsi, allo stadio della società Vicenza, i presupposti per il compimento di atti di irresponsabile intemperanza in danno degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, o delle altre presone presenti sul terreno di giuoco o in altri settori degli spalti, a seguito di esplosione di petardi, bombe carta e analoghi artifici pirotecnici. In questo senso vanno anche considerati i precedenti comportamenti dei sostenitori della squadra i quali, nel corso di questa stagione sportiva, già in quattro occasioni si sono resi autori di lancio di petardi, bombe carta sia sul campo che all'interno del recinto di giuoco.

Proprio i gravissimi effetti conseguiti al comportamento tenuto da sostenitori della società Vicenza a Bergamo rendono evidente che costituirebbe una non comprensibile imprudenza differire l'efficacia della squalifica del campo alla seconda gara interna successiva della società Vicenza..

Ancora, poiché il contenuto di ogni sanzione disciplinare, e specialmente quella inflitta a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei sostenitori, svolge al tempo stesso una funzione di "retribuzione" rispetto all'illecito commesso e di prevenzione per evitare il ripetersi di fatti analoghi negativi, mai come in questo caso, per le specifiche connotazioni della vicenda in rapporto ai più volte richiamati drammatici effetti derivati, l'immediatezza nell'applicazione della sanzione costituisce requisito essenziale per una sua reale efficacia.

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Società Vicenza la **squalifica del campo per una giornata effettiva di gara**, con decorrenza immediata.

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di L. 25.000.000 con diffida : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco, così determinando un'interruzione della gara per circa trenta secondi; per avere, tra il 16° ed il 18° del secondo tempo, lanciato una fiaccola verso il settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone presenti; sanzione determinata, per la seconda infrazione, in applicazione dell'art. 6 ter, commi 1 e 3, C.G.S.; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 20.000.000 con diffida : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, tra il 16° e il 18° del secondo tempo, lanciato una fiaccola in un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone ivi presenti; sanzione determinata in applicazione dell'art. 6 ter, commi 1 e 3, C.G.S.; recidiva specifica.

Ammenda di L. 18.000.000 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica parzialmente piena di coca cola che cadeva a breve distanza da un Assistente e da un calciatore della squadra avversaria; per avere, all'8° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica parzialmente piena di coca cola, che cadeva a breve distanza da un Assistente; per avere esposto, nel corso del primo tempo, uno striscione contenente espressioni ingiuriose nei confronti di organi di informazione; recidiva specifica reiterata quanto al lancio di oggetti.

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 1° e al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno due fumogeni con conseguente interruzione del giuoco; per avere, al 42° del secondo tempo, fatto esplodere con notevole fragore un petardo dietro una delle porte; recidiva specifica.

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del secondo tempo, indirizzato contro il portiere avversario numerose arance ed una bottiglietta in plastica piena d'acqua; per avere, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bomba carta, il cui fumo procurava fastidio al portiere avversario; recidiva specifica.

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, esposto per circa cinque minuti uno striscione di notevoli dimensioni contenente frase offensiva nei confronti della squadra avversaria; per avere, al 33° del primo tempo, lanciato un fumogeno nei pressi di un'area di rigore; per avere esposto, all'inizio del secondo tempo, per circa cinque minuti uno striscione contenente frase ingiuriosa nei confronti della categoria arbitrale; per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni contenitori di cartone; recidiva specifica reiterata quanto al lancio di oggetti.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, esposto per circa due minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti della squadra avversaria.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al rientro dei calciatori per la ripresa, fatto esplodere una bomba carta; recidiva specifica.

Soc. NAPOLI:

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto del Quarto ufficiale che:

al 33° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Napoli intonavano cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; nell'immediatezza, tali cori erano seguiti da una manifestazione di opposto significato, espressione di correttezza sportiva, ad opera di altri sostenitori della medesima Società;

visto l'art. 6 bis comma 2 C.G.S.,

dichiara

la non punibilità della Soc. **Napoli**, a titolo di responsabilità oggettiva.

Soc. LAZIO:

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto del Quarto ufficiale che:

alcune volte nel corso dell'incontro, alcuni sostenitori della Soc. Lazio intonavano cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; nell'immediatezza, tali cori erano seguiti da una manifestazione di opposto significato, espressione di correttezza sportiva, ad opera di altri sostenitori della medesima Società;

visto l'art. 6 bis comma 2 C.G.S.,

dichiara

la non punibilità della Soc. **Lazio**, a titolo di responsabilità oggettiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

REPKA Tomas (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione); perchè, al 43° del secondo tempo, all'invito dell'Arbitro a mantenere condotta più tranquilla dopo la notifica di un'ammonizione, rivolgeva al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso parole ingiuriose ed irraguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

MATUZALEM Francelino Da Silva (Napoli): per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata per avere, in un caso, simulato un intervento falloso in area di rigore.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONAZZOLI Emiliano (Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

LIVERANI Fabio (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

NEQROUZ Rachid (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OLIVE Renato (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

TORRICELLI Moreno (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

VIERI Christian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAURI Luciano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

LUCARELLI Cristiano (Lecce); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

NEGRO Paolo (Lazio)

ODDO Massimo (Verona)

ROSSITTO Fabio (Fiorentina)

STOVINI Lorenzo (Reggina)

VERON Juan Sebastian (Lazio).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DAL CANTO Alessandro (Vicenza)
VARGAS Jorge (Reggina).

QUINTA SANZIONE

TACCHINARDI Alessio (Juventus).

SECONDA SANZIONE

CIRILLO Bruno (Internazionale)
DE ROSA Gaetano (Bari)
MANGONE Amedeo (Roma)
SOSA Roberto (Udinese).

PRIMA SANZIONE

SALA Luigi (Milan)
TOMAS Stjepan (Vicenza).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 1.000.000

ZAULI Lamberto (Vicenza); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DAINELLI Dario (Lecce)
PIRLO Andrea (Brescia).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 marzo 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro